

All. A al decreto del Direttore generale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Misure organizzative per l'individuazione del campione dei contratti da sottoporre a verifica sul possesso dei requisiti dichiarati dall'O.E. in attuazione dell'art. 52, commi 1 e 2 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36.**

SEZIONE I - Modalità di individuazione del campione

A norma dell'art. 52, c. 1 del D.lgs. 36/2023 che prevede: *"Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno"* si stabilisce quanto segue:

- per l'effettuazione del controllo a campione, ciascun Servizio procede con la verifica circa il possesso di tutti i requisiti richiesti, a partire **dall'affidatario del quindicesimo ordinativo operato nell'anno solare e così ogni quindici affidamenti** (quindi il controllo avverrà sul quindicesimo affidatario, sul trentesimo, sul quarantacinquesimo, sul sessantesimo e così via);
- tale controllo avviene nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione dei soggetti controllati; a tal fine, pertanto, ciascun Servizio dovrà redigere un **elenco degli affidamenti ordinato cronologicamente**. L'ordine cronologico sarà **basato sulla data e sul numero di adozione dei decreti di affidamento** riferiti al proprio Servizio;
- nel caso in cui l'O.E. che viene individuato fosse già stato oggetto di controllo nell'anno in corso da parte di un Servizio, la verifica si effettuerà sull'affidatario cronologicamente successivo; pertanto, ciascun Servizio renderà noti, al termine delle operazioni di verifica, nominativi e esiti del controllo mediante inserimento dei dati nella cartella condivisa fruibile nella directory AFFARI GENERALI;
- il Servizio che al 31/12/2024 non avesse raggiunto il numero minimo di affidamenti diretti per importi inferiori a 40.000 euro procede, per l'effettuazione del controllo a campione non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, al sorteggio di un numero di affidamenti, arrotondato all'unità superiore, pari al 5% di quelli operati nell'anno precedente, sempre per importi inferiori a 40.000 euro. Della data, del luogo e dell'ora del sorteggio è data pubblicità tramite avviso pubblicato sul sito dell'EDR di Udine; delle relative operazioni è redatto processo verbale.

SEZIONE II - Indicazioni per la risoluzione del contratto e la sospensione dell'O.E.

Richiamando, altresì, l'art. 52, c. 2 del D.Lgs. 36/2023 *"Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento"* è stabilito che:

- una volta accertato il mancato possesso dei requisiti, il Responsabile della fase di affidamento procede alla risoluzione del contratto, alla tempestiva comunicazione all'ANAC, all'incameramento della cauzione definitiva oppure, se non prevista, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

- la sanzione della sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'EDR, per un periodo da 1 a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento di risoluzione del contratto, è irrogata nella seguente misura:

FASCIA DI IMPORTO AFFIDAMENTO	PERIODO DI SOSPENSIONE
Da 0 a 5.000 euro	DUE MESI
Da 5.000 a 20.000 euro	QUATTRO MESI
Da 20.000 a 40.000 euro	SEI MESI

Le suindicate misure si applicano a partire dalla data di pubblicazione del decreto in epigrafe e fino al 31/12/2024.